

1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo

Considerazioni generali, di completezza e di coerenza

- 1.1 Il Comune di Torino, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM Torino 1 – Città di Torino (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha utilizzato gli schemi tipo predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico e allegati al decreto 226/2011, segnalando in nota giustificativa gli scostamenti.

Osservazioni sul bando di gara

- 1.3 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:
 - con riferimento alla sezione REQUISITI DI PARTECIPAZIONE la stazione appaltante riporta, quale triennio di riferimento per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, gli anni 2014, 2015 e 2016; secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto 226/11 si deve fare riferimento ai tre anni precedenti l’indizione della gara;
 - con riferimento alla sezione ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA si osserva che un aggiornamento dei valori di rimborso a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando meglio renderebbe evidenza della quota parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l’incertezza sui soggetti che partecipano alla gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell’Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell’ambito Torino 1 – Città di Torino)

- 1.4 Nessuna osservazione.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell’Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell’impianto di distribuzione gas del Comune di.....)

- 1.5 Rispetto ai *file* resi disponibili dalla stazione appaltante si osserva che:
 - sono stati resi disponibili i dati con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016; secondo quanto previsto dall’Allegato B al bando di gara di cui al decreto 226/11, in sede di pubblicazione del bando di gara devono essere

riportati i dati relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando;

- sono stati riportati solamente i valori aggregati relativi agli *standard* metri cubi di gas distribuiti riferiti all'anno 2016; secondo quanto previsto dall'Allegato B al bando di gara di cui al decreto 226/11 devono essere riportati i volumi di gas distribuiti con riferimento ai tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di)

1.6 Nessuna osservazione.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)

1.7 Rispetto ai *file* resi disponibili, si osserva che la stazione appaltante, al punto 7 delle dichiarazioni:

- non ha inserito il valore minimo di garanzie richieste.

Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.

1.8 Nessuna osservazione.

2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11

2.1 Non ci sono osservazioni. Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11

3.1 Le giustificazioni apportate dalla stazione appaltante per la suddivisione dei punteggi fra i criteri A.2. e A.3. risultano non del tutto coerenti con le previsioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11, che prevede una differenziazione dei punteggi a seconda del grado di metanizzazione.

La stazione appaltante ha scelto, in un contesto di elevata metanizzazione, un basso punteggio per il criterio A.2. (2 punti su 5) e un alto punteggio per il

criterio A.3. (3 punti su 5). Nella nota giustificativa la stazione appaltante motiva tali attribuzioni di punteggio in considerazione del fatto che per il criterio A.2. si sono volute privilegiare le estensioni di rete perché i corrispettivi per prestazioni di servizi sono già stati definiti secondo una logica di convenienza per l'utenza e per il criterio A.3. si sono volute privilegiare le estensioni di rete non previste nel piano di sviluppo per favorire la metanizzazione dell'edificato sparso già esistente.

- 3.2 Ciò è in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11 che, nel caso di elevato livello di metanizzazione, prevede di assegnare un alto punteggio al criterio A.2. e un basso punteggio al criterio A.3.
- 3.3 Dalla documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano presenti gli elementi che consentano ai soggetti che partecipano alla gara di valutare la stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, come indicato nell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11.
- 3.4 In assenza di tali elementi non è peraltro possibile valutare la congruità dei limiti massimi previsti dalla stazione appaltante per i criteri A.2. e A.3.
- 3.5 Il criterio A.4. è stato omissis. Nella nota giustificativa la stazione appaltante giustifica tale omissione con il fatto che nell'ambito non sono presenti Comuni con particolari condizioni di disagio. Su tale ultima scelta non ci sono osservazioni.

4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11

- 4.1 Si osserva, con riferimento alla sezione B. criteri di sicurezza e qualità, paragrafo B2 - livelli di qualità offerti, che non pare ottimale che la scelta cada sull'indicatore "Tempo di attivazione della fornitura", in considerazione del grado di metanizzazione dell'ambito e delle indicazioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto 226/11.
- 4.2 Sarebbe stato preferibile individuare, considerato il grado di metanizzazione dei comuni dell'ambito, un indicatore alternativo, quale ad esempio "Tempo di esecuzione lavori semplici", come previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto 226/11.

5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11

- 5.1 Con riferimento al sub-criterio valutazione degli interventi di estensione e potenziamento, non appare proporzionata l'attribuzione di 15 punti agli interventi di estensione e potenziamento, in quanto tale punteggio risulta

potenzialmente in contraddizione con l'elevato grado di metanizzazione dell'ambito, sebbene tale scelta venga descritta come finalizzata a favorire gli interventi di mantenimento in efficienza di reti e impianti previsti dal piano di sviluppo al fine di ottimizzare la funzionalità degli impianti esistenti.

6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante

Analisi costi-benefici.

- 6.1 Secondo quanto indicato nell'articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 "*Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento.*"
- 6.2 A parere dell'Autorità l'analisi costi benefici è lo strumento da utilizzare per accertare l'esistenza delle condizioni di economicità per lo sviluppo delle reti del gas naturale e dovrebbe condurre all'individuazione del livello delle condizioni minime di sviluppo da assumere ai fini della redazione dei piani di sviluppo.
- 6.3 L'analisi costi benefici dovrebbe essere fondata su una puntuale identificazione del progetto, degli obiettivi (compresi quelli socioeconomici), prevedere adeguate analisi di fattibilità, analisi delle opzioni alternative, comprendere un'analisi economica e un'analisi di sensibilità e del rischio. Dall'analisi costi-benefici devono emergere, in altri termini, in modo chiaro, l'identificazione della *baseline*, sia essa una soluzione *business as usual* o una soluzione alternativa di sviluppo, l'identificazione della soluzione allo studio e di una o più soluzioni alternative, corredata da ipotesi sullo sviluppo del sistema nell'arco temporale in analisi (domanda, utenti, ecc); inoltre dovrebbero essere esplicitate le ipotesi specifiche per costi e benefici, la definizione temporale dei costi della soluzione, la vita economica assunta per i benefici monetizzati della soluzione, il tasso di sconto (sociale) utilizzato ed eventuali altri impatti (positivi o negativi) non monetizzati. Dovrebbe poi essere fornita una sintesi dei risultati, con individuazione dei principali parametri che impattano su costi e benefici.
- 6.4 Nel documento Linee guida programmatiche d'ambito la descrizione del contesto appare molto scarna, non essendo presenti dati di dettaglio, quali ad esempio, le caratteristiche territoriali e geoclimatiche dell'ambito e gli elaborati grafici.

- 6.5 Nel medesimo documento i progetti di estensione della rete sono stati individuati sulla base di un parametro riferito al consumo di gas annuo medio per metro di rete. Il criterio adottato e il valore individuato non risultano giustificati nel contesto dell'analisi svolta.
- 6.6 In un documento allegato al Documento guida è riportata la descrizione dell'analisi costi-benefici. Tale descrizione risulta eccessivamente sintetica e non consente una ricostruzione delle valutazioni svolte, né contiene un'analisi comparativa della soluzione *business as usual* e di uno o più progetti combinati di investimento alternativi per il soddisfacimento del fabbisogno energetico rispetto all'estensione della rete di distribuzione di gas metano sul medesimo arco temporale.

Condizioni minime di sviluppo

- 6.7 Le condizioni minime di sviluppo individuate (10 metri di rete per utente) appaiono ragionevoli, considerato il contesto dell'ambito (aree non disagiate).

7 Altre osservazioni

Contratto di servizio

- 7.1 Il contratto di servizio presenta alcune difformità rispetto al contenuto del contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, come riportato nella nota giustificativa, tali difformità sono riconducibili a modifiche formali (per esempio aggiunta di riferimenti normativi – vedasi lettera i delle Premesse), correzione di refusi al testo del contratto tipo (vedasi articolo 23.3 e 30.4), e aggiunta di commi (rif. articolo 10.9 e 16.13).
- 7.2 Si ritiene che il contenuto del contratto tipo non sia disponibile alla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00 – che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio “sulla base di un contratto tipo”, sia dalla *ratio* della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e neutrale rispetto all'ente locale, ossia l'autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo.
- 7.3 Sarebbe quindi oltremodo opportuno che il contratto di servizio allegato al bando di gara fosse coerente col contratto di servizio tipo.
- 7.4 Oltre all'osservazione richiamata al precedente paragrafo 7.1, da ritenersi assorbente, si rileva, in particolare, che la stazione appaltante ha aggiunto

l'articolo 10.9, il quale fa riferimento ad un allegato: "prezziario per la valutazione degli investimenti materiali (allegato 11)".

- 7.5 La stazione appaltante ha aggiunto l'articolo 16.13 il quale fa riferimento all'impegno del gestore a fornire il riepilogo analitico dei dati di consumo relativi ai contratti di fornitura stipulati dai Comuni facenti parte dell'ambito.